

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA-

RICORSO

per: N. [REDACTED] F. [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]),
rappresentato e difeso, giusta procura e mandato in calce al presente atto, dall'avv. prof.
Italo Spagnuolo Vigorita (SPGTLI61E07F839H) con domicilio eletto presso l'indirizzo
di posta elettronica certificata: avvitalo.spagnuolovigorita@pecavvocatisernia.it

contro: il **Ministero della Difesa –Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in
persona del legale rapp.te p.t.

per l'annullamento e la revoca -PREVIA ADOZIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI- del giudizio di inidoneità, espresso, in data 11.01.2021, dalla Commissione
per gli accertamenti psico-fisici nell'ambito del concorso per il reclutamento di 33581
allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato su G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16
del 25.02.2020, in una con ogni altro atto a questo eventualmente premesso, connesso o
conseguenziale, nonché per il risarcimento dei danni, che l'esecuzione del provvedimento
impugnato comporta a carico del ricorrente.

1) In data 26 febbraio 2020, il ricorrente presentava domanda di ammissione al
Concorso per il reclutamento di n. 3581 allievi Carabinieri in ferma quadriennale,
pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25.02.2020.

Quale Volontario, in rafferma dal 2017 presso l'11° Reggimento Bersaglieri
dell'Esercito, il ricorrente poteva optare, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a) del Bando, per
concorrere ad uno dei "2.249 posti, riservati, ai sensi dell'art. 703 del D.lgs 15 marzo
2010 n. 66, ai Volontari, in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio" alla data di
pubblicazione del Bando.

Avendo superato le prove preliminari e la prova scritta di selezione (64/100), il ricorrente rientrava fra i candidati, destinati ad *“essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali”* e provvedeva a depositare la documentazione, prescritta dall'art. 8 del Bando per il personale militare (dichiarazione di servizio certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, certificato di buona salute).

2) In data 08.01.2021, il ricorrente superava, senza sforzo, le prove di efficienza fisica (n. 26 piegamenti sulle braccia in 2'; mt. 1.000 di corsa piana con tempo di 03': 31"; salto in alto cm 120 al primo tentativo) e veniva dichiarato *“idoneo”*, con attribuzione di un punteggio incrementale (1), così che poteva venire sottoposto agli *“accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere”*, previsti dall'art. 10 del Bando.

Sotto tale profilo, occorre rilevare sin d'ora che la morfologia strutturale del ricorrente rientra pienamente -per altezza (1,75 m), peso (65 kg) ed indice di massa corporea (BMI = 21,1)- nei parametri di assoluta normalità, che escludono la sussistenza di *“disarmonie somatiche e distrofie costituzionali di grado rilevante”* (quali l'*“obesità”* -art. 10, lett. a) ai sensi della *“Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”* (D.M. 04.06.2014): ciò nonostante, la Commissione riteneva di dover procedere all'accertamento dei *“parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva”*, di cui al d.p.r. 207/15, così che la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali (che, secondo l'espressa previsione del Bando, avrebbe dovuto essere effettuata con le modalità, indicate dalla Direttiva) veniva del tutto pretermessa.

Sta di fatto che, mentre i valori di forza muscolare e di massa "metabolicamente attiva" rientravano nei normali parametri, l'accertamento della composizione corporea del candidato rilevava un indice percentuale di massa grassa pari al 22,5% del peso corporeo - ben superiore alla norma e del tutto anormale (una percentuale così elevata di massa grassa è incompatibile con l'attività sportiva).

La misurazione della quantità di grasso corporeo veniva, peraltro, effettuata con una metodologia, detta bio-impedenziometria (BIA), che si basa sulla differente capacità di resistenza al passaggio dell'energia elettrica (cd. impedenza), offerta dalla diversa composizione dei tessuti (l'acqua, i muscoli ed i tessuti privi di grasso conducono maggiore elettricità, rispetto ai tessuti adiposi ed alle ossa).

Pur essendo il metodo più semplice e meno costoso per misurare la composizione corporea dell'organismo, tale metodologia di indagine è, tuttavia, talmente influenzata da una serie di fattori e di variabili contingenti (dalla densità delle ossa al posizionamento degli elettrodi), che la misurazione può risultare del tutto inattendibile, soprattutto nel caso in cui i valori, rilevati dall'apparecchio, siano risultati (come nella fattispecie in esame) palesemente incompatibili con l'evidenza morfologica del soggetto (rilevabile *ictu oculi* con l'esame di alcuni parametri soggettivi **certi**, quali: peso, altezza, larghezza del collo, circonferenza dell'addome, conformazione della muscolatura ecc.) e con i dati, desumibili dall'ordinaria esperienza diagnostica (un soggetto che non avrebbe mai potuto superare le prove di efficienza fisica, né, tanto meno, ottenere un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica o essere arruolato come Bersagliere).

Per finire, l'accuratezza della misurazione e l'attendibilità dei valori forniti, dipendono, in massima parte, dalla tipologia, dalla qualità e dal settaggio

dell'apparecchio utilizzato (nel caso di specie: una bilancia fornita di manubrio con elettrodi), oltre che dalla capacità dell'operatore di leggere ed analizzare i dati bio-impedenziometrici.

4) A conferma di ciò, l'accurato esame specialistico di laboratorio, effettuato il giorno immediatamente successivo all'esclusione, ma con un dispositivo medico (certificato ai sensi della Dir. 93/42/CEE e della norma EN 62304.2006), ben più sofisticato e con un maggior numero di elettrodi, evidenziava valori, del tutto in linea con i parametri, indicati dall'art. 587 d.p.r. 90/2010 e dal d.p.r. 207/15 e pienamente compatibili con un soggetto, che si presenta "una buona forma fisica" (massa corporea BMI = 24,24; massa biologicamente attiva, BCM = 21,10; massa magra, FFM = 78,90; massa grassa, FM = 21,10; doc.all.).

Anche il successivo esame, effettuato il giorno 02.02.2021 presso il Centro di Medicina dello Sport della ASL di Caserta, evidenziava valori, tipici di un soggetto morfologicamente "normotipo" (BMI = 24,24; FFM = 86,4%; FM = 13,6%), con un indice di massa grassa ben inferiore a quello, rilevato dalla Commissione per l'Arruolamento (doc.all.).

5) Alla luce di tanto, il ricorrente presentava apposita istanza di riesame, in sede di autotutela, del giudizio di inidoneità psico-fisica, evidenziando la palese erroneità della valutazione ed allegando i referti di entrambi gli accertamenti compiuti (doc.all.)

6) Con atto prot. n. 157/3-13-1-Cont. Car20 del 18 febbraio 2021, l'Ufficio Concorsi e Contenzioso dell'Arma dei Carabinieri rigettava l'istanza, assumendo che, ai sensi dell'art. 10 co. 8 del Bando, *"il giudizio riportato è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita"* (doc.all.).

7) Il provvedimento di esclusione dal concorso, adottato dalla Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri in data 11.02.2021 è illegittimo e se ne chiede, pertanto, l'annullamento previa sospensione per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Violazione e falsa applicazione degli artt. 580 e 582 d.p.r. 15 marzo 2010 n.90 e s.m.i. nonché delle norme e dei principi generali in materia di idoneità al servizio militare. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-*quinques* e 21-*octies* della l. 241/90 e s.m.i. nonché delle norme e dei principi generali in materia di autotutela. Eccesso di potere sotto i profili: dell'erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, della violazione e del contrasto con la normativa regolamentare (*"Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"* al D.M. 04.06.2014) e con la *lex specialis* della procedura (ed, in particolare, delle prescrizioni, di cui all'art.10 co.3 del Bando di concorso); difetto di motivazione e di istruttoria; illogicità ed ingiustizia manifeste; carenza di interesse pubblico all'adozione del provvedimento. Incompetenza. In particolare:

D) In via preliminare, occorre ricordare come, ai sensi della espressa previsione, di cui all'art. 10 del Bando, *"l'idoneità psicofisica al servizio militare quale Carabiniere"* deve essere *"accertata con le modalità, previste dagli articoli 580 e 582 del d.p.r. 15 marzo 2010 n. 90 e...dalle direttive tecniche approvate con D.M. 4 giugno 2014"*.

L'art. 582 co. 1 lettera a) del TU sull'ordinamento militare prevede, quali cause di non idoneità al servizio militare rientranti nell'ambito della morfologia generale, *"le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante"* la cui concreta individuazione è demandata alle direttive ministeriali.

In applicazione di tale norma, la lett. A) della Direttiva approvata con D.M. 04.06.2014 ha chiarito che tanto l'*obesità*, quanto la *costituzione somatica*, rientrano nella fattispecie, prevista dall'art. 582 del TU, in quanto indicative di "uno stato morboso latente di un soggetto a rischio o, comunque, non adatto a sopportare l'impegno fisico del servizio militare". La Direttiva precisa che la valutazione della costituzione somatica deve essere effettuata in base ai parametri di statura, peso corporeo ed indice di massa corporea (I.M.C.) e che, di norma, "viene giudicato permanentemente inabile il soggetto di sesso maschile con I.M.C. **maggiore di 30** e minore di 20" specificando, tuttavia, che "può essere giudicato idoneo il soggetto con I.M.C. superiore ai limiti sopra indicati, in cui l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non a un eccesso di massa grassa".

Per finire, il punto 3 della Direttiva chiarisce che, per il personale volontario già in servizio "continuano a trovare applicazione ...i requisiti di idoneità al servizio militare ... vigenti al momento del reclutamento".

II) Tali disposizioni chiariscono il senso letterale e la *ratio* della norma, contenuta nell'art. 10 co. 3 del Bando, che, dopo aver confermato che "gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare dal D.M. 04.06.2014", prevede che "i candidati, ove previsto (?) dovranno, **altresì**, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva" previsti dal d.p.r. 207/15, precisando, tuttavia, che non sarà necessario procedere ad un nuovo accertamento di tale accertamento "nei confronti del personale militare in servizio".

La norma sembrerebbe far intendere che la verifica dei parametri di composizione corporea e di massa attiva, si renda necessaria solo ed esclusivamente nell'ipotesi, in cui gli accertamenti, eseguiti in conformità alla Direttiva tecnica, non siano stati sufficienti ad escludere (o a confermare) la sussistenza di imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali inabilitanti, con un apprezzabile grado di certezza (perché, ad es. l'eccesso ponderale è da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non ad un eccesso di massa grassa, ovvero perché il soggetto, con IMC inferiore ai limiti indicati, presenta un normale sviluppo somatico ed una buona attitudine dinamica).

Ciò significa, in primo luogo, che siffatto accertamento svolge una **funzione meramente suppletiva**, rispetto agli accertamenti, previsti dalla Direttiva tecnica ed, in secondo luogo, che la verifica della composizione corporea non è, assolutamente, necessaria né per i soggetti, la cui struttura fisica rientra nei parametri di peso, di altezza e di indice di massa corporea, previsti dalla Direttiva, né, tanto meno, per i soggetti, la cui idoneità psico-fisica alla vita militare risulta essere stata accertata al momento dell'arruolamento.

III) Sotto tale profilo, la decisione della Commissione, di procedere all'accertamento della composizione corporea del ricorrente, senza aver preventivamente effettuato gli accertamenti, previsti dalle Direttive tecniche (che, nella specie, sono stati, illegittimamente ed immotivatamente, del tutto pretermessi) è **priva di alcuna giustificazione logica e giuridica.**

IV) Occorre, inoltre, considerare che, mentre la valutazione delle disarmonie somatiche, prevista dalle Direttive tecniche, risponde a criteri diagnostici ben sperimentati e dà conto della sussistenza di parametri certi ed obiettivamente valutabili, l'accertamento della composizione corporea e della massa biologicamente attiva: varia

“in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita” (digiuno; disidratazione; attività fisica svolta; stato di agitazione; temperatura; sudorazione; posizione assunta; battito cardiaco); è influenzato, in modo estremamente significativo, da una serie di fattori endogeni (densità del sangue e delle ossa; età; quantità di acqua intra ed extracellulare; composizione delle cellule; ritmo cardiaco; circolazione sanguigna) e dipende dalla sensibilità dell'apparecchio diagnostico, dal corretto posizionamento degli elettrodi e dalla capacità dell'operatore di leggere ed interpretare i dati, forniti dalla macchina. Come tale, pur potendo essere utile o significativo per calibrare una dieta, l'accertamento bio-impedenziometrico non è, di per sé, minimamente, in grado di fornire una diagnosi che possa ritenersi attendibile, sotto il profilo clinico e scientifico.

Del resto, oltre ad essere sconsigliata dal semplice esame visivo della struttura del ricorrente, dallo *status* di Bersagliere, dal superamento delle prove di efficienza fisica e dall'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, la diagnosi di *...* risulta smentita da tutti gli accertamenti, effettuati tanto con apparecchi, simili a quello, utilizzato dai Carabinieri (Dipartimento di Medicina dello Sport ASL Ce), quanto con apparecchi più sofisticati (BodygramPlus Akern) e sia con metodologie, di gran lunga più accurate (ecografia adipo-muscolare associata con esame bio-impedenziometrico e valutazione di ecogenicità del punto adiposo: doc.all.).

Alla luce di tanto si chiede sin d'ora l'acquisizione al giudizio di apposta CTU, che possa suffragare gli accertamenti tecnici di parte ed, eventualmente, chiarire quale possa essere stata la causa di un, così macroscopico, errore di valutazione.

V) Per finire, la motivazione, addotta per respingere l'istanza di riesame appare del tutto tautologica: il fatto che l'esame possa essere “condizionato dalle condizioni del

soggetto al momento della visita”, dimostra, infatti, come lo stesso sia totalmente inattendibile e non sia, comunque, in grado di accertare una condizione di inidoneità al servizio, che (stando alle norme del TU ed alle Direttive) dovrebbe essere, invece, permanente. Sotto questo profilo, è, appena, il caso di osservare che, prima ancora di assolvere ad una funzione di tutela dell’interesse legittimo del richiedente, l’esercizio del potere di riesame, in sede di autotutela, soddisfa un interesse, proprio della stessa Amministrazione procedente.

8) ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE

La richiesta cautelare si giustifica, da un lato, con l’evidente fondatezza dei motivi del ricorso cui accede, e, dall’altro, con il danno che deriva *-in re ipsa-* dall’esecuzione del provvedimento di esclusione e dall’impossibilità di poter proseguire nella selezione per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri.

9) CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, con riserva di ulteriore specificazione ed illustrazione nonché con riserva di proposizione di eventuali motivi aggiunti, si conclude affinché, in accoglimento del ricorso, piaccia all’Ecc.mo Giudice adito:

-in via cautelare: sospendere l’impugnato provvedimento, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura selettiva e/o ordinare all’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione dell’idoneità psicofisica del ricorrente alla luce dei motivi di ricorso;

-in via istruttoria: nominare un CTU al fine di verificare l’idoneità psico-fisica del ricorrente al servizio militare nell’Arma dei Carabinieri;

-nel merito: annullare il provvedimento impugnato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, causati dall'esecuzione del provvedimento;

-condannare l'Amministrazione intimata alla refusione di onorari e spese del presente giudizio.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del versamento del Contributo Unificato Atti Giudiziari si dichiara che il presente ricorso, vertente in materia di accesso al Pubblico Impiego, rientra nello scaglione di cause di valore INDETERMINABILE

Napoli-Roma, 11.03.2021

(avv. prof. Italo Spagnuolo italo.spagnuolo@spagnuolo.it)

SPAGNUOLO VI

2021.03.11.22.00.50

Signer:

DN=SPAGNUOLO VIGORIT

C=IT

2.5.4.4=SPAGNUOLO VIGORIT

2.5.4.42=ITALO

RSA/2048 bits